



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 11 ottobre 2013

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDI' 11 OTTOBRE 2013

1. Ricorso SASSUOLO CALCIO S.r.l. **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. avverso la sanzione dell'ammenda di €30.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Trofeo Tim Milan/Sassuolo del 23 luglio 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013)

2. Ricorso FC JUVENTUS S.p.A. **RESPINTO** avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Trofeo Tim Milan/Juventus del 23 luglio 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013)

3. Ricorso HELLAS VERONA FC avverso la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Hellas Verona/Milan del 24.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

- Premesso che la Società Hellas Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe per effetto della quale è stata disposta l'irrogazione a carico della predetta Società dell'ammenda di €40.000,00;
- Rilevato che, nel corso della odierna riunione della Corte di Giustizia Federale, il difensore della Società ricorrente, avv. Stefano Fanini ha depositato un atto riportante lo scambio di alcuni messaggi di posta elettronica intercorsi tra la Società Hellas Verona e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per effetto della quale emergono elementi che meritano un supplemento di istruttoria;
- Ritenuto, per quanto sopra, di disporre a cura della Procura Federale un supplemento di

istruttoria, al fine di completare l'acquisizione documentale necessaria a definire il quadro probatorio la cui pienezza è indispensabile ai fini della decisione in merito al ricorso proposto dalla Società Hellas Verona, acquisendo ogni elemento utile anche presso gli organi deputati alla vigilanza e alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Per questi motivi la C.G.F. dispone l'integrazione istruttoria di cui alla motivazione della presente decisione.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mazzocchi Pasquale a tutto il 14.11.2013.

4. Ricorso HELLAS VERONA FC

avverso la sanzione della squalifica fino al 1.12.2013 inflitta al calc. Mazzocchi Pasquale seguito gara Primavera Tim Cup, Brescia/Hellas Verona del 28.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 40 del 10.9.2013)

5. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. calc. DONDA PORTAS MARIANO MARTIN

avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.F. in riferimento alla gara Bari/Treviso dell'11.05.2008 - nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F. riqualificato il ricorso come appello, valutati i profili di rito, lo **ACCOGLIE** e ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S. annulla la decisione impugnata e rinvia alla C.D.N., garantito il contraddittorio, per l'esame del merito.

6. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.r.l.

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 18.2.2014 inflitta al Sig. Manniello Francesco seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

RESPINTO

7. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.r.l.

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 15.10.2013 inflitta al Sig. Manniello Mario Mirko seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

RESPINTO

8. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica fino al 5.11.2013 inflitta al Sig. Braglia Piero seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013 Delibera del (Delibera del Giudice

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Braglia Piero fino a tutto il 24.10.2013.

Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

9. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 12.500,00 inflitta alla società seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

RESPINTO

10. Ricorso A.C. MILAN SPA

avverso le sanzioni:

- obbligo di disputare una gara a porte chiuse;
- ammenda di €50.000,00,
inflitte alla reclamante seguito gara Juventus/Milan del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

- Considerato che, pur a fronte della tassatività delle prescrizioni vigenti, di precetto e sanzionatorie, in tema di cori o comunque espressioni di discriminazione razziale o territoriale, l'applicazione delle sanzioni a carico delle società di cui all'art. 18, comma 1, C.G.S., richiede comunque una valutazione concreta, in punto di fatto, della portata, dimensione, provenienza e percepibilità della manifestazione oggetto di sanzione in quanto di natura discriminatoria, onde stimarne la effettiva offensività;
- Ritenuto che la fattispecie concreta che costituisce oggetto della controversia qui in esame necessita di un approfondimento istruttorio indispensabile al fine di completare il quadro probatorio di riferimento, anche in considerazione della circostanza che, allo stato degli atti, la manifestazione risulterebbe percepita solo da uno dei collaboratori della Procura Federale, peraltro situato ad appena due metri di distanza dal settore dello Stadio interessato;
- Stimato necessario, pertanto, sospendere nelle more l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo;

Per questi motivi la C.G.F. dispone a cura della Procura Federale l'acquisizione di ogni elemento probatorio utile ai fini della decisione, anche presso gli organi preposti alla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fatti di cui sopra. Sospende, nelle more, il provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo.

11. Ricorso Sigg.ri UMBERTO COSSU, DARIO BERETTA, FILIPPO MONACO ED ANTONIO CARMELO TOULLIER (abbonati società A.C. Milan S.p.A.)

ad adiuvandum del ricorso proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. avverso le sanzioni:

La C.G.F. **RINVIA** all'esito dell'interlocutoria di cui al ricorso n. 10.

- obbligo di disputare una gara a porte chiuse;
 - ammenda di €50.000,00,
- inflitte alla società seguito gara Juventus/Milan del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)